



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54/2021 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 15/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PLURIUSO DI VIA GASPAROTTO PERIODO 2021-2026

L'anno 2021 addì 15 del mese di 04 alle ore 13:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Presente
BERNARD JACOPO	VICE SINDACO	Presente
CANNITO NADIA	ASSESSORE	Assente
FELEPPA DAVIDE	ASSESSORE	Presente
CROCI MARIA	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente

Assenti: 1, Cannito Nadia.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra BELLIFEMINE MARIA IRENE in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BOTTA CAROLA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- a) che l'impianto sportivo pluriuso ubicato in Via Gasparotto di proprietà comunale è parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale ed è destinato all'uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, amatoriale di base e agonistica – ovvero, qualora compatibili, allo svolgimento di attività sociali, culturali, educative e ricreative;
- b) che con delibera consiliare n.56 del 25.09.2006 è stato approvato il “regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi comunali” per disciplinare le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso dagli Istituti scolastici;
- c) tale impianto è stato classificato dal regolamento comunale come “medi impianti” e le modalità di gestione sono disciplinate dall'art. 9 del regolamento;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 02.10.2008, esecutiva, con la quale è stato approvato l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo pluriuso, di proprietà comunale, sito in Via Gasparotto, per il periodo 1.10.2008 – 30.06.2020, alla Polisportiva MALNATE & SPORT a.p.d., con sede in Malnate (VA), Via Gasparotto, 10, alle condizioni di cui alla convenzione allegata all'atto medesimo per farne parte integrante;
- determina n. 289 del 30/06/2020 con cui si è prorogato la convenzione in questione fino al 30.06.2021 e che pertanto occorre procedere all'individuazione di un nuovo soggetto cui affidare la gestione al fine di continuare a garantire il servizio;

CONSIDERATO che l'attuale convenzione è prossima alla naturale scadenza contrattuale;

RITENUTO, di dovere approvare lo schema di convenzione per concessione della gestione dell'impianto sportivo pluriuso, di proprietà comunale, sito in Via Gasparotto, per il periodo 1.07.2021 – 30.06.2026, dando atto che relativamente agli aspetti economici scaturenti dalla stessa, le risorse risultano allocate nel bilancio di previsione 2021-2022-2023;

CONSIDERATO altresì che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Malnate, quale rappresentante della Città dei Bambini, vi è quello dell'attenzione alle fragilità delle utenze si ritiene, in ossequio alla possibilità offerta dall'art. 3 della L.R. 27 del 14/12/2021 di stabilire quale ulteriore elemento oggettivo di valutazione la presenza di società che operino nelle attività agonistiche per disabili intellettivo-relazionali;

DATO ATTO che per la gestione dell'impianto sportivo pluriuso di via Gasparotto, in virtù del particolare valore sociale che si richiede, si ritiene di concedere annualmente una somma quale contributo per far fronte al pagamento, non superiore ad € 10.920,00 che verrà rideterminata ogni tre anni, tenuto conto della situazione economica risultante dai bilanci e potrà essere oggetto di rinegoziazione tra la parti.

VISTA la bozza di convenzione predisposta dal Servizio Gestione del Territorio e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.L.vo n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica e dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il bilancio di previsione 2021-2023;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

VISTA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo n. 267/200;

CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** tutte le premesse;
- 2) **DI CONFERMARE**, come stabilito dall'art. 9 del Regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi comunali del Comune di Malnate definitivamente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30 giugno 2008, che:
 - il suddetto impianto rientra tra quelli privi di rilevanza economica;
 - la durata della concessione sia pari a 5 anni;
 - l'affidamento dovrà avvenire prioritariamente a vantaggio delle società od associazioni che praticano la disciplina sportiva relativa all'impianto e che operano nel territorio di Malnate da almeno tre anni.
- 3) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione e relativi allegati che formano parte integrante del presente atto, per concessione della gestione dell'impianto sportivo pluriuso, di proprietà comunale, sito in Via Gasparotto, per il periodo 1.07.2021 – 30.06.2026, ove sono specificati la durata della convenzione, gli oneri a carico del concessionario e definito il contributo annuo di euro 10.920,00 a carico dell'Ente concedente, quale concorso nelle spese sostenute dal concessionario per la gestione dell'impianto;
- 4) **DI STABILIRE** che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Malnate, quale rappresentante della Città dei Bambini, vi è quello dell'attenzione alle fragilità delle utenze e pertanto, in ossequio alla possibilità offerta dall'art. 3 della L.R. 27 del 14/12/2021, di prevedere e privilegiare quale ulteriore elemento oggettivo di valutazione la presenza di società che operino nelle attività agonistiche per disabili intellettivo-relazionali;
- 5) **DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta ricompresa nel bilancio di previsione 2021-2023 per i seguenti importi:

anno 2021	€ 5.460,00 per il periodo 01/07/2021 31/12/2021
anno 2022	€ 10.920,00
anno 2023	€ 10.920,00
- 6) **DI DARE ATTO** altresì, che relativamente agli anni 2024-2025 la spesa annuale pari ad € 10.920,00 e per l'anno 2026 la spesa semestrale per € 5.460,00 costituisce spesa prioritaria per i bilanci del citato triennio;
- 7) **DI DARE MANDATO** al responsabile dell'Area Gestione Territorio di adottare gli adempimenti necessari per l'individuazione del concessionario e sottoscrivere la convenzione, con facoltà di apportare aggiunte o modifiche che sono dovute dalla legge o che saranno del caso, senza alterare la sostanza della volontà del Comune;
- 8) **DARE ATTO**, infine, che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'articolo 49 del D.L.vo n. 267/2000 come risulta nella parte narrativa;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto unanime e palese espresso nei modi e nei termini previsti dalla legge,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs.n. 267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
BELLIFEMINE MARIA IRENE

II SEGRETARIO
TALDONE MARGHERITA



COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA GESTIONE TERRITORIO

***CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO PLURIUSO DI VIA GASPAROTTO
BOZZA***

Periodo 01/07/2021-30/06/2026

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo pluriuso sito in via Gasparotto, l'organizzazione di attività ed eventi sportivi, nonché l'eventuale allestimento e la gestione di un locale adibito a punto di ristoro.

Detta concessione viene, rispettivamente, effettuata dal **Comune** ed accettata dal **Concessionario** alle condizioni indicate nella presente convenzione.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni cinque dal 01/7/2021 al 30/6/2026.

La convenzione può essere prorogata, previo provvedimento espresso dell'Amministrazione, per un massimo di sei mesi, nelle more dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo concessionario per la gestione dell'impianto pluriuso in oggetto.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui sorge la struttura ha una superficie di circa 10.500 mq., è completamente recintata ed ospita il fabbricato principale, l'accesso a detto fabbricato con un parcheggio da 28 posti ed una ulteriore area, prevalentemente a verde, come risulta nell'allegata planimetria (allegato A)

L'impianto pluriuso è costituito da:

- un corpo di fabbrica principale di forma rettangolare con copertura a due falde a bassa pendenza, seminterrato, nel quale trovano spazio:
 - la sala attività – ospitante i campi da gioco – pavimentata in parquet e di dimensioni pari a ml 46,00 x 23,00 e quindi in grado di contenere: il campo di pallamano di ml 38 x 19, il campo di calcetto di ml 38 x 18, il campo di pallacanestro di ml 28 x 15 e il campo di pallavolo di ml 18 x 9;
 - le tribune fisse per 429 posti a sedere con sedili fissi oltre ad uno spazio riservato ai soggetti con ridotta o impedita capacità motoria (n.4 zone di sosta);
 - la zona riservata ad atleti, allenatori ed arbitri ricavata parzialmente sotto le tribune ed in parte sotto la terrazza coperta che fuoriesce dal corpo di fabbrica principale. Tale zona comprende, oltre a 6 magazzini (posti sotto la rampa della tribuna) per ricovero attrezzi e materiali vari, anche doppi spogliatoi per atleti ed arbitri, il pronto soccorso ed un ufficio, tutti dotati di relativi servizi igienici;
- un avancorpo più basso, posto sul fronte degli ingressi, di forma semicircolare e a due piani, anch'esso seminterrato, comprendente:
 - al piano rialzato l'atrio d'ingresso con spazio predisposto per il punto ristoro ed il gruppo servizi igienici per il pubblico (otto servizi, inclusi due per persone con ridotta o impedita capacità motoria, divisi per sesso);

- al piano seminterrato una sala per preatletismo di forma semicircolare e di superficie pari a circa 80,00 mq.

L'impianto pluriuso è completato da un'area esterna con viali e rampe di accesso all'immobile e parcheggi già realizzati con n. 18 posti auto per atleti, n. 10 posti auto per il pubblico con ridotta o impedita capacità motoria, per un totale di n. 28 posti.

L'impianto pluriuso e la relativa area esterna risultano evidenziati in colore rosso nell'allegata planimetria.

L'ulteriore area, prevalentemente a verde, evidenziata in colore verde nell'allegata planimetria, potrà essere utilizzata dal Concessionario per lo svolgimento della propria attività, previo accordi con il Comune.

L'impianto elettrico, l'impianto termico a metano, l'impianto idro-sanitario e di sollevamento delle acque nere e grigie, l'impianto aria primaria – estrazione aria e l'impianto antincendio sono stati realizzati secondo le norme vigenti e sono regolarmente certificati. Il fabbricato è dotato di sistema d'allarme antintrusione.

L'immobile è dotato di arredo ed attrezzature sportive per il campo da gioco, e cioè: impianti per pallacanestro (a soffitto), pallavolo e calcetto, tabellone elettronico segnapunti, tavolo e sedie per giudici di gara e panchine. E' compreso anche l'arredo di spogliatoi, servizi e pronto soccorso.

L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come da verbale di consegna. Si precisa che l'impianto pluriuso, allo stato attuale, in conformità alle normative vigenti per le manifestazioni sportive, può ospitare un numero massimo di 433 spettatori.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a:

1. gestire e realizzare le attività ed iniziative all'interno dell'impianto pluriuso secondo le competenze attribuite dal presente atto;
2. mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale, a titolo gratuito, l'impianto per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune per un totale di **n. 10 giornate** con le modalità e gli obblighi precisati al successivo articolo 5;
3. garantire alle scuole presenti sul territorio la possibilità di accedere alla struttura con le modalità precisati al successivo articolo 5;
4. presentare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo di gestione della società come meglio sotto specificato:
 - entro il 31 ottobre trasmettere al Comune il bilancio di previsione per la gestione dell'esercizio dell'anno sportivo successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno sportivo concluso;

5. il Concessionario si obbliga altresì a fornire, entro sette giorni dal ricevimento della specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune avrà segnalato come necessari per il completo esame del bilancio;
6. presentare con cadenza annuale un prospetto dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo; per il primo anno di gestione gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario potranno essere eseguiti di concerto con l'ufficio comunale a ciò preposto per qualificare e quantificare con precisione l'attività manutentiva effettuata; negli anni successivi si seguirà un protocollo di intesa basato su quanto maturato nel primo anno di esperienza;
7. il Concessionario provvederà, a proprie cure e spese, alla completa gestione del complesso sportivo pluriuso comprensivo degli impianti e delle attrezzature. Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dalla conduzione dell'impianto oggetto della presente convenzione;
8. il Concessionario è obbligato allo sgombero e smaltimento dei rifiuti dell'impianto e dell'area di pertinenza secondo quanto previsto dal regolamento comunale e nelle date previste per la raccolta, nonché allo sgombero della neve;
9. il Concessionario è obbligato infine alla manutenzione dell'area esterna, prevalentemente a verde, consistente nel taglio del prato, nella pulizia e sgombero neve;
10. garantire la eventuale gestione di eventi culturali o ricreativi, promossi dal Concessionario, da realizzarsi previa valutazione da parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

In riferimento all'obbligo di cui al punto b) del precedente articolo 4 si precisa che:

- Le giornate dovranno essere accordate nei fine settimana (sabato, domenica) e festivi, salvo diversi accordi tra le parti.
- La concessione di n. 5 giornate gratuite si intende estesa dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e di n. 5 dalle ore 8.00 alle ore 23.00. L'amministrazione dovrà comunicare la data di utilizzo dell'impianto almeno 30 giorni prima dell'evento.
- Rimangono esclusi dagli oneri del concessionario eventuali montaggi e smontaggi di attrezzature e servizi non prevedibili di cui dovrà farsi carico chi utilizza l'impianto concordandolo con il Concessionario; la stesura del tappeto a protezione del parquet è a carico dell'utilizzatore o del richiedente la manifestazione, tranne nel caso di utilizzo diretto da parte dell'Amministrazione, per il quale la stesura è a carico del Concessionario. Le parti concorderanno, successivamente alla sottoscrizione, le modalità per l'acquisto di idonea attrezzatura per la stesura del tappeto.

In riferimento all'obbligo di cui al punto c) del precedente articolo 4 si precisa che:

- Le scuole potranno utilizzare l'impianto in orario antimeridiano (dalle 8,00 alle 13,00) dal lunedì al venerdì, previo di pagamento dei seguenti importi:
 - costo orario € 7,00
 - costo forfetario per utilizzo intera mattinata € 20,00
 - costo forfetario per maggiori utilizzi: da definire;
- Le scuole potranno utilizzare l'impianto gratuitamente per la realizzazione del saggio di fine anno, concordando col Concessionario tempi e modalità di utilizzazione della struttura per tale manifestazione che dovrà essere programmata almeno 30 giorni prima della data prevista per la sua realizzazione.

ARTICOLO 6 - PERSONALE NECESSARIO ALLA GESTIONE

Il Concessionario si impegna a garantire la corretta e diligente conduzione dell'impianto. Per assicurare la gestione dell'impianto il Concessionario potrà avvalersi di personale volontario, di collaboratori o appaltare i servizi a ditte esterne garantendo, in ogni caso, il rispetto delle leggi e della normativa vigente in merito.

ARTICOLO 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario si impegna altresì a provvedere alla manutenzione ordinaria dello stabile e delle aree di pertinenza dell'impianto pluriuso (compresi gli impianti, le attrezzature, le dotazioni) garantendo il loro permanente buono stato manutentivo, di efficienza ed utilizzabilità nonché il loro stato di igiene e pulizia.

L'Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento, compiere delle verifiche sullo stato di manutenzione dell'intera struttura.

Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo sono individuati nel Regolamento Comunale di uso e gestione degli impianti sportivi in vigore.

ARTICOLO 8 - EFFICIENZA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Nell'obbligazione di cui al precedente art. 7 debbono intendersi compresi anche tutti gli interventi necessari a rendere ed a mantenere gli impianti e le attrezzature dell'impianto pluriuso conformi alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle in materia di sicurezza, ai dispositivi antincendio, di tutela della salute e dell'igiene nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro.

Il Concessionario rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il corretto uso dell'impianto, lo stato di manutenzione e gli oneri di gestione.

ARTICOLO 9 - IMMODIFICABILITA' DELL'IMPIANTO – INTERVENTI SULL'IMPIANTO

Gli immobili oggetto della concessione devono mantenere, per tutta la durata della stessa, la destinazione prevista.

E' fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili senza consenso scritto del Comune, ivi compreso il cambio di destinazione d'uso. In caso contrario, il Comune avrà diritto di pretendere la rimessa in pristino a spese del Concessionario, oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso.

Sono invece consentite modifiche temporanee che non incidano sulla struttura atte a garantire un più razionale utilizzo degli spazi per rispondere alle esigenze che verranno esplicitate dall'utenza.

ARTICOLO 10 - INTERVENTI STRUTTURALI

Il Comune potrà realizzare degli interventi strutturali all'interno dello stabile o sugli impianti finalizzati ad ampliare le potenzialità di utilizzo della struttura o al risparmio energetico, nonché realizzare delle strutture sportive aggiuntive sull'area esterna di pertinenza, previo preventivo accordo con il Concessionario. Il Concessionario rimborserà al Comune una quota pari alla rata di ammortamento del mutuo (interessi e capitale) contratto dal Comune ad esclusione dell'intervento per la realizzazione dell'impianto energetico che verrà realizzato a carico dell'Amministrazione.

ARTICOLO 11 - PERMESSI E LICENZE

Il Comune, per lo svolgimento delle manifestazioni e degli eventi organizzati direttamente o patrocinati nelle 10 giornate riservate come specificato dall'art. 4 lettera b), è responsabile della verifica del possesso dei permessi e delle licenze previste dalla vigente normativa.

In tutti gli altri casi, il Concessionario si obbliga a richiedere o verificare, a proprie cure e spese, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti per l'esercizio delle attività da svolgere nell'impianto pluriuso, evitando - nel modo più assoluto - che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli. Il Concessionario si obbliga altresì a corrispondere i diritti e le tasse previsti in relazione alle attività svolte ed alla specifica modalità di svolgimento delle attività stesse.

ARTICOLO 12 - CONSUMI ED UTENZE

Il Concessionario si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie, alla voltura (entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto) e al pagamento delle bollette relative alla fornitura del combustibile, dell'energia elettrica, dell'acqua, dei materiali di consumo e di funzionamento necessari a garantire l'efficienza e fruibilità dell'intero impianto, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e, comunque, secondo i criteri della diligenza dovuta da quanti svolgono attività destinate al pubblico.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5 lettera g, del regolamento vigente per l'applicazione della tariffa rifiuti la struttura è esente dal pagamento della tariffa stessa.

ARTICOLO 13 - PUBBLICITA'

Il Concessionario potrà autorizzare imprese pubbliche e private ad opporre all'interno dell'impianto cartelli pubblicitari per reclamizzare la propria attività ed i propri prodotti. Tutti gli introiti di cui al presente articolo saranno di esclusiva competenza del Concessionario.

Per la pubblicità visibile dal perimetro esterno dell'impianto dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario comunque si impegna a che eventuali contratti di pubblicità che coinvolgerebbero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, non eccedano la durata della convenzione.

Il Concessionario riserverà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione Comunale per l'affissione di materiale informativo pubblicitario del Comune il cui contenuto non sia in contrasto o comunque di nocumento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario.

ARTICOLO 14 - TARIFFE

Il Concessionario è obbligato a praticare le tariffe concordate con l'Amministrazione (allegato C). Le tariffe potranno essere annualmente soggette a revisione a partire dal secondo anno di gestione. La vendita dei biglietti d'ingresso e in genere di qualsiasi altro prodotto consentito dovrà rispettare le norme vigenti in materia fiscale.

ARTICOLO 15 - CONTRIBUTO

Il Concessionario avrà il diritto di percepire gli introiti derivanti dalle attività poste in essere applicando le tariffe convenzionate di cui all'articolo precedente.

Il Comune, in virtù del particolare valore sociale svolto dal Concessionario e per l'attività di manutenzione e gestione dell'impianto, corrisponderà un contributo annuo pari ad € 10.920,00.

La quota annua verrà corrisposta entro il 30 giugno, previo presentazione del bilancio consuntivo. Prima dell'erogazione del contributo la Concessionaria dovrà presentare il bilancio consuntivo dell'anno sportivo e, qualora risultasse un attivo, la liquidazione verrà posticipata, con tempi e modalità da concordare tra le parti.

La quota annua del contributo verrà rideterminata ogni tre anni, tenuto conto della situazione economica risultante dai bilanci e potrà essere oggetto di rinegoziazione tra la parti.

ARTICOLO 16 - GESTIONE DEL PUNTO RISTORO

Il Concessionario potrà provvedere all'apertura di bar-ristoro, presso il locale individuato in planimetria all'interno del centro. Il Concessionario dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande. Tale esercizio potrà essere espletato esclusivamente negli orari di apertura dell'impianto pluriuso.

Il Concessionario deve richiedere ed ottenere le autorizzazioni prescritte dalla Legge n. 287 del 25/8/91 e dalla Legge Regionale 24.12.2003 n.30.

Sarà a carico del Concessionario la pratica per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del bar. Le tariffe delle consumazioni dovranno essere esposte in modo visibile e non dovranno superare quelle di mercato. Il servizio di bar/ristoro potrà essere effettuato per conto del Concessionario da società specializzate o da terzi, nei termini di legge, previo ottenimento dall'Ente concedente del nulla-osta per la sub-concessione; in questo caso, le autorizzazioni devono essere richieste ed ottenute da quest'ultima società e il contratto di sub-concessione deve essere consegnato per conoscenza all'ufficio sport del Comune.

Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 dovrà rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, riterrà di imporgli, nel pubblico interesse. Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al Concessionario o alla Ditta specializzata, all'uopo autorizzata, e saranno valide per tutto il periodo di durata del contratto di conduzione e gestione degli impianti. Alla scadenza della suddetta gestione, le autorizzazioni decadranno e il locale dovrà essere lasciato nelle condizioni indicate nel successivo articolo 26. Ai sensi degli artt.5 comma 2 della L. 287/91 e 10, comma 1 della L.R. 30/2003, non sarà consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

L'espletamento del servizio dà diritto al Concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione. Il Concessionario potrà sub concedere la gestione del punto di ristoro a terzi per un periodo non superiore alla durata della presente convenzione e in tal caso gli adempimenti di cui sopra saranno a carico del subappalto.

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

L'Amministrazione Comunale può autorizzare all'interno della struttura, previa richiesta e concessione della relativa autorizzazione, ai sensi delle vigenti leggi in merito, la vendita del materiale tecnico didattico connesso allo svolgimento delle attività sportive o manifestazioni organizzate da parte del Concessionario.

ARTICOLO 18 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune è tenuto a provvedere direttamente, a cura e spese proprie, agli interventi relativi alle opere di manutenzione straordinaria, salvo che l'intervento sia reso necessario da fatto e colpa del Concessionario. (ivi compresa l'inadeguata manutenzione ordinaria o l'insufficiente controllo sul comportamento degli utenti).

Inoltre dovrà provvedere alla messa a norma in relazione ad eventuali normative legislative che dovessero essere emanate.

L'Amministrazione Comunale non provvederà a riparare danni occorsi in seguito a manifestazioni, eventi sportivi, di spettacolo, ludico – ricreativi o di qualunque altro genere organizzati dal Concessionario e nemmeno al ripristino di danni conseguenti ad atti vandalici. Si assumerà,

invece, la responsabilità nel caso di danni occorsi durante lo svolgimento delle manifestazioni direttamente organizzate o patrocinate , nelle 10 giornate riservate (ed eventualmente in caso di utilizzo da parte delle scuole del territorio).

ARTICOLO 19 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto pluriuso, compresi gli eventuali danni di qualunque natura e qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto, con le precisazioni di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 20 - ASSICURAZIONE

Il Concessionario si impegna alla stipula ed alla consegna in copia all'amministrazione di:

- assicurazione accesa con primaria compagnia di assicurazione, a copertura del rischio di furto, danni e incendi per gli arredi e attrezzature ad integrazione di quella già in essere sottoscritta dal Comune;
- assicurazione per responsabilità civile verso terzi, utenti, dipendenti, volontari con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 unico per la gestione e la conduzione di tutti gli impianti e le attività esercitate.

Il Comune di Malnate è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, dipendenti direttamente e indirettamente dall'esercizio delle attività.

ARTICOLO 21 - ISPEZIONI E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri funzionari all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere all'impianto sportivo allo scopo di accertare:

1. l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle condizioni previste nella presente convenzione;
2. la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, il Comune di Malnate può intimare al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti ai sensi della presente convenzione. Se si dovessero verificare gravi deficienze e se il Concessionario, regolarmente diffidato, non dovesse ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune avrà facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi addebitandone le spese al Concessionario.

ARTICOLO 22 - SUB-CONCESSIONE

E' fatto espressamente divieto al concessionario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l'oggetto della presente concessione, ad eccezione del servizio di bar ristoro di cui all'art. 16.

ARTICOLO 23 - SURROGHE, PENALI E RISOLUZIONE

In caso di mancata osservanza di uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione, l'Amministrazione Comunale provvede alla contestazione scritta, fissando un termine (che il Concessionario riconosce essere perentorio) entro il quale lo stesso deve ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione.

In caso di inadempienze, contestate come sopra descritto, in numero superiore a tre nell'arco di un anno solare, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto. Conseguentemente il Comune assegnerà al Concessionario un termine non inferiore a sessanta giorni per lasciare l'impianto sportivo libero da persone e da cose di sua proprietà, e per consegnare al Comune l'impianto stesso, senza che nulla - né per le attività svolte, né per le eventuali migliorie spontaneamente apportate - sia dovuto dal Comune al Concessionario.

Oltre ai casi sopracitati, si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- ❖ cessione del contratto;
- ❖ inosservanza del divieto di sub-concessione di cui all'art 22

ARTICOLO 24 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di gravi e motivate esigenze, il Concessionario può richiedere all'Amministrazione Comunale di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno sei mesi.

In tal caso il Comune non dovrà alcun rimborso al Concessionario. L'Amministrazione si riserverà viceversa di calcolare eventuali danni subiti e richiederli al Concessionario.

ARTICOLO 25 - RISOLUZIONE PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Comune potrà sempre, per ragioni di pubblico interesse, risolvere la presente concessione, con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso il Concessionario verrà sollevato da ogni onere verso l'Amministrazione comunale e gli verrà corrisposto un equo indennizzo.

ARTICOLO 26 - VERBALE DI CONSEGNA / RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Alla stipulazione della presente convenzione dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza dell'appalto stesso, in buone condizioni di manutenzione e nelle medesime quantità.

Il Concessionario si impegna a sostituire - a cura e spese proprie - i beni mobili non più utilizzabili a seguito di deperimento per uso od a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza

o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune; resta salva la disciplina dei vizi occulti. Comunque il Concessionario si impegna alla restituzione dell'intero complesso in buono stato, quale risultato di una diligente ed adeguata manutenzione;

Anche la riconsegna sarà fatta mediante la redazione di un verbale, in contraddittorio fra le parti.

ARTICOLO 27 - CONTROVERSIE

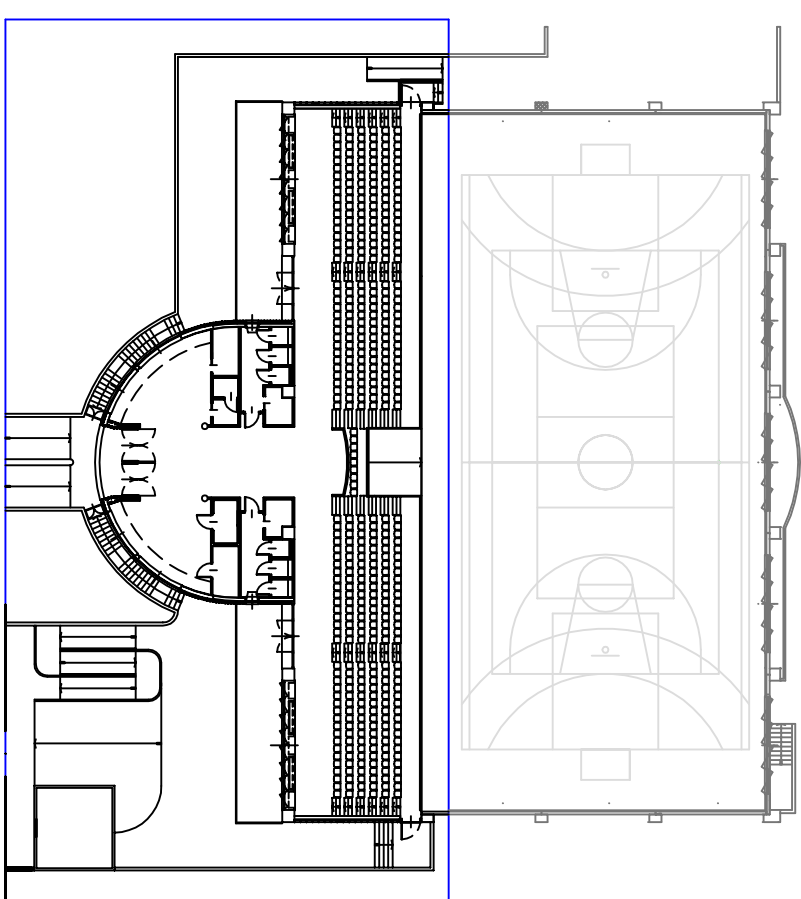
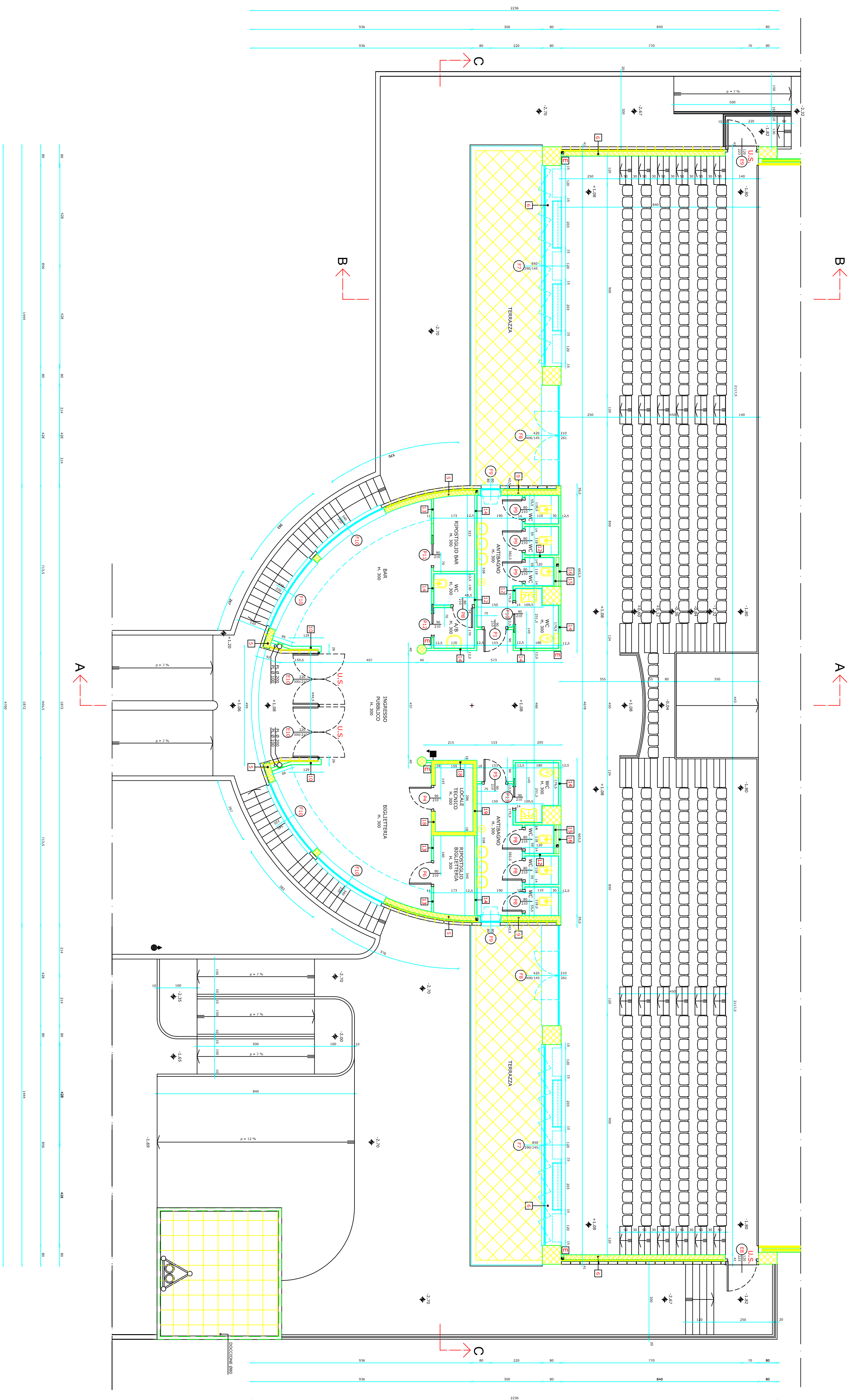
Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile, per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, si farà ricorso all'autorità giudiziaria, nel qual caso il foro competente sarà il Tribunale di Varese. E' previsto, previo accordo tra le parti, il ricorso facoltativo ad un Collegio Arbitrale. In tale ipotesi, il Collegio è composto da un rappresentante dell'Amministrazione e da un rappresentante del Concessionario ed è presieduto da un esperto del Settore nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Varese.

ARTICOLO 28 - SPESE E REGISTRAZIONE

Le spese di stipulazione, bolli, diritti di segreteria e registrazione del presente atto, nonché tutte quelle complementari e connesse sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 29 - RICHIAMO¹¹ DELLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano le norme di legge vigenti in materia ed il Regolamento Comunale di uso e gestione degli impianti sportivi.



N.B. PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE PARTI STRUTTURALI SI RIMANDA ALLE TAVOLE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE E ALLE INDICAZIONI DELLA D.L.

[illegible]



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

UFFICIO SERVIZI A RETE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 663/2021 dell' UFFICIO SERVIZI A RETE ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PLURIUSO DI VIA GASPAROTTO PERIODO 2021-2026 si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Malnate li, 14/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile dell'Area
(RUSSO ROSALBA)
con firma digitale



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

area AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 663/2021 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PLURIUSO DI VIA GASPAROTTO PERIODO 2021-2026 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Malnate li, 14/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile dell'Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

UFFICIO MESSI

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 54 del 15/04/2021

UFFICIO SERVIZI A RETE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PLURIUSO DI VIA GASPAROTTO PERIODO 2021-2026 .

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Malnate, 20/04/2021

Sottoscritta
(AGRESTA CINZIA)
con firma digitale

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005